

REGOLAMENTO SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

(artt. 22 ss. legge 7 agosto 1990 n. 241)

Art. 1

(Norme generali)

1. E' riconosciuta ai soggetti interessati la possibilità di chiedere l'accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dalla Fondazione, quale gestore di pubblico servizio, limitatamente alle attività d'interesse pubblico.

2. Si adottano le seguenti definizioni:

- a) accesso: la visione o l'estrazione di copia dei documenti;
- b) interessati: i soggetti privati, compresi quelli portatori d'interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti;
- c) controinteressati: i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura dei documenti richiesti, che, dall'esercizio dell'accesso, vedrebbero pregiudicata la propria riservatezza;
- d) documento amministrativo: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, concernenti le attività della Fondazione individuate al comma 1.

3. L'accesso si esercita riguardo ai soli documenti materialmente formati ed esistenti, sin quando la Fondazione ha l'obbligo di detenerli.

4. Sono sottratte all'accesso le informazioni non contenute in documenti amministrativi. I dati personali rimangono sempre conoscibili al soggetto cui si riferiscono, in conformità alle norme vigenti.

5. Nei documenti posti in visione o rilasciati in copia vengono omessi od oscurati eventuali dati sensibili o giudiziari attinenti a terzi, salvo che il richiedente abbia diritto di conoscerli in

forza di espressa norma vigente.

6. Non sono ammissibili istanze d'accesso:

- preordinate a un controllo generalizzato sull'operato della Fondazione o mirate a indagare sull'amministrazione generale della stessa, nella propria veste di ente privato;
- rivolte a documenti individuati secondo categorizzazioni generali o per blocchi;
- negli altri casi contemplati all'art. 24, comma 1, della legge 241 del 1990, salve le eccezioni ivi elencate.

Art. 2

(Procedimento)

1. Le richieste di accesso sono acquisite e istruite dall'Ufficio relazioni con il pubblico. Ogni decisione è assunta dal Presidente.

2. Il richiedente deve:

- a) esibire un proprio documento d'identità valido, completo e aggiornato;
- b) comunicare ogni altro elemento utile a rilevare la propria legittimazione;
- c) indicare in modo specifico i documenti o le informazioni desiderate;
- d) dettagliare i motivi della richiesta.

3. Con semplice richiesta verbale sono accessibili i documenti soggetti a pubblicità obbligatoria.

4. L'istanza di accesso dev'essere scritta in ogni altro caso, come pure in caso di dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento, sull'esistenza di controinteressati.

5. La presentazione della domanda scritta è attestata dal rilascio di una ricevuta.

6. La Fondazione trasmette preliminarmente copia dell'istanza ai controinteressati, tramite consegna a mano, invio telematico oppure raccomandata con avviso di ricevimento. I controinteressati possono formulare opposizione scritta entro trenta giorni.

7. La Fondazione accoglie o respinge la richiesta d'accesso entro trenta giorni dalla data di ricezione. In presenza di controinteressati, il termine decorre dal loro ricevimento di copia dell'istanza ovvero dalla ricezione da parte della Fondazione di eventuali loro opposizioni.

8. La visione dei documenti è gratuita. Il rilascio di copie è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione e dell'eventuale imposta di bollo. Sono a carico del richiedente i costi di ricerca del documento.

Art. 3
(Diniego dell'accesso e ricorsi)

1. Il diniego dell'accesso dev'essere motivato.
2. Non si può negare l'accesso ove l'interesse tutelato dal diniego sia proteggibile con il solo differimento.
3. Gli interessati possono ricorrere contro i provvedimenti di diniego facendo ricorso agli istituti di garanzia stabiliti dall'art. 25 della legge 241 del 1990.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d'amministrazione con delibera n. 5 del 28 maggio 2013.